

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6671 del 14/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | Rinnovo della concessione della Regione Emilia Romagna n. 9940/2011 e successiva modifica, per l'occupazione di un'area demaniale sita in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Verucchio (RN), loc. Ponte Verucchio, ad uso agricolo-prato permanente. Procedimento RN10T0080/16RN01. Richiedenti: Eusebi Mauro e Marini Benito. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-6890 del 13/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Rinnovo della concessione della Regione Emilia Romagna n. 9940/2011 e successiva modifica, per l'occupazione di un'area demaniale sita in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Verucchio (RN), loc. Ponte Verucchio, ad uso agricolo-prato permanente.

Procedimento RN10T0080/16RN01 - Richiedenti: Eusebi Mauro e Marini Benito.

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

**RICHIAMATE** le Determinazioni Dirigenziali del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna:

- n. 9940 del 08/08/2011 con cui è stata rilasciata, in solido, ai signori Eusebi Mauro (C.F. SBEMRA61C21L797P) e Marini Benito (C.F. MRNBNT38P15I472T) la concessione per l'occupazione di un'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Verucchio, loc. Ponte Verucchio, distinta catastalmente al foglio 15 antistante la particella 34 per una superficie complessiva di 4.785 m<sup>2</sup> ad uso agricolo (prato permanente), con scadenza al 31/12/2016;
- n. 6994 del 26/05/2014 con cui è stata ridotta di 113 m<sup>2</sup> l'area concessa;

**DATO ATTO** che con con atto n. 9940/2011 è stato determinato in €. 125,00 (centoventicinque/00) il canone annuo di concessione;

**PRESO ATTO** che con istanza pervenuta il 07/11/2016 e registrata al protocollo Arpae PGRN/2016/8291 del 08/11/2016 i Sig.ri Eusebi Mauro e Marini Benito hanno chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione e che con dichiarazioni sostitutive di atto notorio, allegate all'istanza di rinnovo, hanno asserito che *"la superficie occupata, lo stato dei luoghi e la destinazione d'uso dell'area demaniale non hanno subito alcuna modifica rispetto a quanto originariamente concesso ed evidenziato nell'elaborato allegato alla concessione originaria, così come modificata d'ufficio con D.D. 6994 del 26/05/2014 e relativo allegato grafico"*;

**VERIFICATO** che i richiedenti hanno versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 9940 del 08/08/2011 e per l'annualità 2017, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 359 del 30/11/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono pervenute opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che la scrivente Struttura, con nota di prot. PGRN/2016/8923 del 28/11/2016, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che essendo l'area in oggetto ricompresa all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC cod. IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia), con nota prot. PGRN/2016/9118 del 02/12/2016 è stata chiesta la pre-valutazione d'incidenza

all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;

- che con nota registrata al prot. PGRN/2017/1289 del 10/02/2017 l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ha comunicato l'esito della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2592 del 28/08/2017, trasmessa con nota di prot. PC/2017/39378 del 11/09/2017 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2017/8511, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare;

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è confermato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 125,00 (euro centoventicinque/00) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il deposito cauzionale di €. 125,00 versato dal richiedente alla Regione Emilia Romagna in data 27/07/2011 a garanzia degli obblighi della concessione n.9940/2011 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che il richiedente, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, al fine di costituire un deposito cauzionale complessivo di €. 250,00 deve versare un'integrazione al deposito cauzionale pari ad €. 125,00;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e la realizzazione delle opere, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota prot. PGRN/2017/10416 del 06/11/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2017/11420 del 06/12/2017;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 02/11/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 125,00 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 21/11/2017, a titolo di integrazione al deposito cauzionale;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni sei, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia

ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, in solido, a Eusebi Mauro (C.F. SBEMRA61C21L797P) e Marini Benito (C.F. MRNBNT38P15I472T) il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Verucchio (RN), loc. Ponte Verucchio, distinta catastalmente al foglio 15 antistante la particella 34 per una superficie complessiva di 4.672 m<sup>2</sup> ad uso agricolo - prato permanente. L'area concessa è individuata negli elaborati grafici allegati agli atti n. 9940/2011 e n. 6994/2014;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha decorrenza dal 01/01/2017 e avrà durata sino al 31/12/2022;
5. di stabilire il canone annuo in €. 125,00 (euro centoventicinque/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di mantenere il deposito cauzionale di €. 125,00 (euro centoventicinque/00) versato a garanzia della concessione n. 9940/2011 e di dare atto che è stata versata l'integrazione di €. 125,00 (euro centoventicinque/00) per un importo complessivo di €. 250,00;
8. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae;
10. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato  
(documento firmato digitalmente)

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**  
**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpa) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore di Eusebi Mauro (C.F. SBEMRA61C21L797P) e Marini Benito (C.F. MRNBNT38P15I472T), in seguito indicati come "Concessionario".

Procedimento RN10T0080/16RN01.

**Articolo 1**  
**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Disciplinare ha per oggetto il rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Verucchio (RN), loc. Ponte Verucchio, distinta catastalmente al foglio 15 antistante la particella 34 per una superficie complessiva di 4.672 m<sup>2</sup> ad uso agricolo-prato permanente. L'area concessa è individuata negli elaborati grafici allegati agli atti n. 9940/2011 e n.6994/2014.

**Articolo 2**  
**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dal 01/01/2017 e avrà durata sino al 31/12/2022.

**Articolo 3**  
**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 125,00 (euro centoventicinque/00) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) complessivi, versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

**Articolo 4**  
**OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata negli elaborati grafici allegati agli atti sopra citati, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare.
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle eventuali opere da realizzare.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

## **Articolo 7**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 8**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "*Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica*" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo, è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

**B)** Considerato che l'area in oggetto ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000, dovranno essere rispettate le Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia ed osservate le seguenti prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna:

- 1) *regolamentazione delle procedure di sfalcio nei prati stabili: esecuzione del primo sfalcio successivamente alla disseminazione, utilizzo di barre d'involto davanti agli organi falcianti, taglio a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga a velocità ridotta. Gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra;*
- 2) *regolamentazione pascolo di greggi: il transito e lo stazionamento di greggi nel sito non dovrà superare il carico massimo di 0,5 UBA ha-1 per il periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre;*

*Si ricorda che è vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (quali fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in una fascia di 10 m, da tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi, rii e torrenti), con esclusione di scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta temporanea dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.*

*Si ricorda, altresì, che le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.*

*Inoltre, si raccomanda di:*

- *incentivare l'agricoltura biologica e integrata e la riduzione dell'uso di fitofarmaci;*

- *applicare le misure agro-ambientali del PSR per la creazione e il mantenimento di spazi naturali in ambito agricolo;*
- *incentivare l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007e dell'agricoltura integrata, anche mediante la trasformazione ad agricoltura biologica e integrata delle aree agricole esistenti, in particolar modo quando contigue a zone umide;*
- *incentivare il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica;*
- *incentivare l'adozione di ulteriori sistemi di riduzione o controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola e nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (indicativamente autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per le specie di interesse comunitario (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale ecc.);*

**C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2592 del 28/08/2017 di seguito integralmente riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Le aree in oggetto ricadono nella fascia di 5 (cinque) metri dal ciglio fluviale del canale in gestione al Consorzio di Bonifica denominato Destra Marecchia. Pertanto dovrà essere consentita la transitabilità ai mezzi meccanici per la manutenzione e la vigilanza per i compiti di polizia idraulica;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
4. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
5. *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

#### CONDIZIONI GENERALI

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;*
3. *Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti;*
4. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
5. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
6. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
7. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
8. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
9. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**